APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1988, N. 544, AI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA GESTITI DALL'INPS

Art. 2

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Le pensioni a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2.012 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Versione in vigore dal 1 marzo 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS
Estremi	Legge 30 gennaio 1991, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-dell-articolo-4-della-legge-29-dicembre-1988-n-544-ai/art-2-fondo-di-previdenza-per-gli-impiegati-dipendenti-dalle-esattorie-e

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it